

## **TI\_GERICHTE 52.2005.90 vom 12. Mai 2005**

TI Tribunale d'appello, 2005-05-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2005.90](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2005.90)

FR: TI\_GERICHTE 52.2005.90 du 12 mai 2005

IT: TI\_GERICHTE 52.2005.90 del 12 maggio 2005

### **Regeste**

Pubblico concorso per aggiudicare la fornitura e l'installazione di impianti elettrici

### **Erwägungen**

#### **E. 15**

giorni indicato dalla committente, è da considerare tempestivo; anche se non rispettasse il nuovo termine di ricorso di 10 giorni fissato dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb, entrato in vigore il 4 febbraio 2005 (BU n. 4/2005, pag. 24 e n. 7/2005, pag. 66), il principio della buona fede impedirebbe comunque di ritenerlo tardivo (DTF 117 Ia 421 consid. 2a; 116 Ib 141 consid. 2; LVGE 2003 III n. 5); che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAm); che, dopo la loro apertura, le offerte non possono più essere modificate; il principio della parità di trattamento e quello della trasparenza esigono in effetti che l'aggiudicazione abbia luogo sulla base delle offerte così come sono state inoltrate; resta riservata la correzione di errori evidenti; che, in quest'ottica, l'art. 33 cpv. 2 RLCPubb obbliga il committente a correggere errori aritmetici presenti nell'elenco prezzi dandone comunicazione a tutti i concorrenti; che, per principio, la rettifica di errori di scritturazione o di calcolo manifesti è ammessa soltanto nel caso di sviste immediatamente riconoscibili, che non suscitano dubbi sulla correzione da apportare; deve inoltre essere esclusa qualsiasi ipotesi di manovre scorrette (Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht, Zurigo 2003, n. 349 seg.); che l'errore in cui l'insorgente sostiene di essere incorsa non è anzitutto dimostrato; che dall'organigramma, che l'RI 1 produce in questa sede, senza peraltro corredarlo di particolari spiegazioni, non si possono invero trarre conclusioni certe in merito ai ruoli effettivamente ricoperti dai singoli dipendenti elencati; dai semplici nominativi non si può in particolare dedurre la loro funzione e quindi l'appartenenza alla categoria dei quadri od a quella delle maestranze; che il preteso errore, semmai fosse dimostrato dall'organigramma in questione, non sarebbe comunque nemmeno evidente; non si spiega, ad esempio, perché i quadri tecnici sarebbero 10 secondo la tabella compilata dalla ricorrente, mentre sarebbero soltanto 9 secondo l'organigramma allegato al ricorso; che è ben vero che dall'elenco dei quadri e maestranze dell'intera ditta, che i concorrenti dovevano compilare a pag. 2 del modulo d'offerta, si potrebbe dedurre che il committente intendesse considerare quadri tanto il personale amministrativo, quanto il personale tecnico, per cui la ricorrente, notificando di impiegare 16 unità di personale amministrativo e 9 unità di personale tecnico, avrebbe indicato di disporre effettivamente di 25 dipendenti appartenenti alla categoria dei quadri; che l'avvertenza (nota bene), posta in calce alla posizione 252.131.2 del capitolato, rendeva tuttavia espressamente attenti i concorrenti sul fatto che determinanti ai fini dell'accertamento del rapporto quadri/maestranze sarebbero state le indicazioni fornite dalla tabella che dovevano compilare a pag. 26A del modulo d'offerta e non le informazioni sulle

maestranze della ditta addotte in limine ; che l'indicazione, contenuta nella suddetta avvertenza, secondo cui il numero di quadri e maestranze deve essere riferito al personale tecnico ed operativo escluso il personale amministrativo, impedisce in particolare di estrapolare il numero dei dipendenti appartenenti alla categoria dei quadri partendo delle informazioni sulle unità di personale amministrativo e tecnico fornite dai concorrenti a pag. 2 del modulo d'offerta; che le informazioni fornite dalla ricorrente a pag. 2 del modulo d'offerta sulla struttura del personale della ditta non permettono dunque di correggere le indicazioni figuranti nella tabella che la stessa ricorrente ha compilato a pag. 26A; che del tutto ingiustificato è il rimprovero che la ricorrente muove al committente, per non aver rilevato l'incongruità del rapporto tra quadri e maestranze; se, come afferma la ricorrente, una ditta con 184 dipendenti non può avere solo 10 quadri , la prima ad accorgersi dell'anomalia di tale rapporto avrebbe dovuto essere la ricorrente stessa; che, stando così le cose, il ricorso va senz'altro respinto, addebitando tassa di giustizia e ripetibili alla ricorrente secondo soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 36, 37 LCPubb; 33 RLCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.